

CITTA' DI TORINO  
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno 2004.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal 3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012.

---

File in formato rtf

---

**INDICE**

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 - Trattamento economico

---

**Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti**

1. Nell'ambito del Comune di Torino è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente deliberazione.

**Articolo 2 - Nomina e durata**

1. Il Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Torino d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

**Articolo 3 - Compiti del Garante**

1. Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

#### **Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 5 - Strutture e personale**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 6 - Trattamento economico**

1. Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità annua lorda pari al 20,5 % dell'indennità spettante al Sindaco, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente.

